Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 8 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.

Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento:		
Cap. n. 202 (modificata la denominazione). — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . .	L.	616.000.000
b) in diminuzione:		
Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	183.000.000
Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	13.000.000
	L.	196.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 49. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;

Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di autorizzazione di spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940, n. 1518;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di spesa, stabiliti all'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, sono sestuplicati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 50. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. **442**.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943. n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte al consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 4.

L'art. 32 è così modificato:

« Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse al consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

« Copia del decreto viene comunicata al prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art. 30, comma 3°. La somma ricavata in seguito alla consegna agli enti interessati deve essere versata immediatamente all'Ufficio del registro ».

Art. 5.

Dopo l'art. 32 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 32-*bis*. — Se si tratta di merci deteriorabili, soggette a tesseramento o di largo consumo ed appartenenti all'imputato, la immissione al consumo deve aver luogo immediatamente. A tale scopo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine il prefetto che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

« Qualora si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

« La somma ricavata è depositata ai sensi dell'art. 31 ».

« Art. 32-*ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. **443**.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto che per effetto dello stato di guerra l'esercizio finanziario 1943-44 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi si chiude in disavanzo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla copertura del disavanzo predetto, nonchè al pagamento delle spese residue degli esercizi precedenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una sovvenzione straordinaria di L. 1.200.000.000 a copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 1943-1944 e per il pagamento delle spese in conto residui degli esercizi 1942-1943 e 1943-1944.

Detta sovvenzione straordinaria sarà inscritta in apposito capitolo dell'entrata, parte straordinaria, del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e verrà rimborsata al Tesoro con gli avanzi netti di gestione degli esercizi venturi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 53. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2° classe nel Corpo degli agenti di custodia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col quale venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Atteso che di detto concorso sono state espletate le prove scritte in conseguenza del decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1943;

Considerato che non è possibile procedere all'espletamento delle prove orali per le difficoltà derivanti dell'attuale stato di guerra;

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla copertura dei posti per potere disporre di graduati per le necessità del servizio degli Istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, la graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943, sarà formato in base ai risultati delle sole prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabilite dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 54. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.

Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Alto Commissario per la Sicilia e l'Alto Commissario per la Sardegna, nelle precedenze a Corte e nelle

pubbliche funzioni, prendono posto nella categoria III, classe 5ª-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **10**.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

c) presso le aziende municipalizzate;

d) presso enti parastatali, comunque costituiti o denominati, presso le opere nazionali ed in genere tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposto a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

L'aumento di cinque anni è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre norme speciali.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i concorsi già indetti, e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le norme del presente decreto non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale militare delle Forze armate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **11**.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.

Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Il primo quadriennio scade per tutte le Commissioni col 31 dicembre 1948.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.

Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relativo a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13ª mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2.

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore di salario, qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di 192 ore. La gratifica stessa deve essere corrisposta nella misura di due settimane di salario qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di una settimana. Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto tra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi.

Ai lavoratori predetti deve inoltre essere corrisposta, per l'anno 1944, una gratifica straordinaria pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica straordinaria, prevista dagli articoli precedenti, la indennità carovita è calcolata, per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, in trenta giornate

e per gli altri lavoratori in venticinque giornate; le indennità di presenza e di mensa sono calcolate, per tutti i lavoratori, in venticinque giornate.

Art. 4.

I datori di lavoro dell'agricoltura devono corrispondere per l'anno 1944:

1) ai braccianti, che pur non essendo vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro continuativo, hanno tuttavia prestato la loro opera con carattere di abitualità, una gratifica straordinaria pari a due settimane della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;

2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in denaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5.

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per il personale navigante delle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termini delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, una anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le società sovvenzionate indicate nel secondo comma corrisponderanno lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento ai sotto capi ufficio e agli altri impiegati e lire mille agli autisti ed ai fattorini.

Art. 6.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 7.

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

Art. 8.

La gratifica straordinaria e la integrazione di gratifica natalizia non sono soggette a trattenuta o a contributi di carattere sociale ed assicurativo e non sono computate, ad alcun effetto, come facenti parte del salario o dello stipendio.

Art. 9.

Le disposizioni che precedono si applicano ai lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e che alla data del 22 dicembre 1944 erano in servizio retribuito da almeno una settimana o che alla stessa data erano assenti per ferie, per malattia, per infortunio, per gravidanza o puerperio.

Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano ai portieri di stabili adibiti ad uso di abitazione civile e ai dipendenti degli studi professionali.

Per i dipendenti di aziende artigiane le disposizioni stesse si applicano nei casi, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dalle Associazioni sindacali di fatto con accordi da stipulare, a seconda della rispettiva sfera di applicazione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli Uffici regionali o provinciali del lavoro ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli Uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 10.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai loro dipendenti, in servizio nelle quattro giornate dell'anno 1944, nelle quali era dovuto il salario o lo stipendio ancorchè non vi fosse stata prestazione di lavoro, o nelle altre comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni od usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni od usi.

Art. 11.

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13.

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 59. — PETIA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.

Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.

Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante, fra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogata la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale l'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro furono nominati rispettivamente commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione medesima;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1944, col quale l'avv. Gennaro Fermariello, il prof. avv. Umberto Gazzoni, l'onorevole avv. Carlo Manes, l'on. avv. Francesco Musotto, l'avv. Guido Rodinò di Miglione furono nominati vice commissari della predetta Associazione;
Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie dell'Associazione nazionale combattenti alle maggiori esigenze che, nell'attuale situazione, si presentano pel raggiungimento dei suoi scopi;
Considerata l'opportunità di attribuire ai dirigenti della stessa Associazione più ampi poteri;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro cessano rispettivamente dalle cariche di commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti.

Art. 2.

L'on. avv. Luigi Gasparotto e l'on. Ettore Viola sono nominati, rispettivamente commissario generale e commissario generale aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti, della quale avranno la legale rappresentanza a tutti gli effetti, sostituendosi agli organi statutari di amministrazione ed esercitando, anche disgiuntamente, tutti i poteri che a termini dello statuto spettano agli organi direttivi e consultivi dell'ente e che potranno anche delegare al vice commissario generale e ai vice commissari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'on. Vincenzo Bavaro è nominato vice commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

Sono confermati vice commissari dell'Associazione medesima i signori:

avv. Gennaro Fermariello, avv. prof. Umberto Gazzoni, on. avv. Carlo Manes, on. avv. Francesco Musotto, avv. Guido Rodinò di Miglione.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e di delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma è sciolto. L'amministrazione straordinaria del Pollaio stesso è affidata ad un commissario nella persona del dott. Mario Castelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

(150)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gino Capogrossi-Colognesi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il sig. Aladino Bibolotti è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI.

(142)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

L'on. Achille Grandi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Lamberto Giannitelli e on. Domenico Marchioro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

avv. Leopoldo Rubinacci e Raffaele Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

rag. Augusto Colombo ed Eugenio Laricchiuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Vittorio Angiolini e rag. Luciano Tamburrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, e successive modificazioni, concernente l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1944, n. 228, con la quale il commissario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie non consente, fra l'altro, per le attuali contingenze, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, al 31 ottobre 1943, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il personale della sede centrale, delle Delegazioni interprovinciali di Napoli, Aquila, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari e della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(151)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostruzione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Veduto l'art. 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Decreta:

Il prof. Lauro Chiazzese e l'avv. Giuseppe Alessi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I sigg. Cesare Sessa, avv. Giovanni Cartia, on. Giovanni Guarino Amella, on. Giuseppe Scialabra, on. Enrico La Loggia, comm. Carmelo Patanè e conte Mario Tommaso Gargallo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima per la durata di un quadriennio a far tempo dalla data predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1945

(149) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1944 che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con automezzi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che stabilisce l'istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessità di adeguare i corrispettivi stessi alla situazione contingente;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per i trasporti di cose con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tabelle e norme di applicazione.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

ALLEGATO *A*

QUOTE DI INGAGGIO E QUOTE CHILOMETRICHE

Portate degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 5 q.li	210	2,150
» 6 »	234	2,107
» 7 »	258	2,064
» 8 »	282	2,021
» 9 »	306	1,979
» 10 »	330	1,937
» 11 »	356	1,900
» 12 »	382	1,862
» 13 »	408	1,824
» 14 »	434	1,787
» 15 »	460	1,750
» 16 »	486	1,714
» 17 »	512	1,679
» 18 »	538	1,645
» 19 »	564	1,612
» 20 »	590	1,580
» 21 »	614	1,550
» 22 »	638	1,520
» 23 »	662	1,491
» 24 »	686	1,462
» 25 »	710	1,434
» 26 »	734	1,407
» 27 »	758	1,381
» 28 »	782	1,356
» 29 »	806	1,332
» 30 »	830	1,309
» 31 »	854	1,287
» 32 »	878	1,265
» 33 »	902	1,244
» 34 »	926	1,225
» 35 »	950	1,207

Portate degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 36 q.li	974	1,189
» 37 »	998	1,172
» 38 »	1.022	1,156
» 39 »	1.046	1,141
» 40 »	1.070	1,126
» 41 »	1.094	1,112
» 42 »	1.118	1,099
» 43 »	1.142	1,086
» 44 »	1.166	1,074
» 45 »	1.190	1,062
» 46 »	1.214	1,051
» 47 »	1.238	1,040
» 48 »	1.262	1,030
» 49 »	1.286	1,021
» 50 »	1.310	1,012
Da 51 a 52 q.li	1.333	1,004
» 53 » 54 »	1.379	0,988
» 55 » 56 »	1.425	0,974
» 57 » 58 »	1.471	0,960
» 59 » 60 »	1.517	0,948
» 61 » 62 »	1.561	0,937
» 63 » 64 »	1.603	0,927
» 65 » 66 »	1.645	0,917
» 67 » 68 »	1.687	0,909
» 69 » 70 »	1.729	0,901
» 71 » 73 »	1.769	0,893
» 74 » 76 »	1.826	0,883
» 77 » 79 »	1.883	0,874
» 80 » 82 »	1.940	0,865
» 83 » 85 »	1.991	0,856
» 86 » 88 »	2.042	0,848
» 89 » 91 »	2.093	0,842
» 92 » 94 »	2.144	0,836
» 95 » 97 »	2.195	0,832
» 98 » 99 »	2.246	0,829
» 100 » 109 »	2.280	0,827
» 110 » 119 »	2.430	0,820
» 120 » 129 »	2.570	0,815
» 130 » 139 »	2.700	0,812
» 140 » 149 »	2.800	0,809
» 150 » 159 »	2.900	0,806
» 160 » 169 »	2.990	0,804
» 170 » 179 »	3.070	0,802
» 180 ed oltre	3.150	0,800

ALLEGATO *B*.

NORME PER L'APPLICAZIONE

I. — NORME GENERALI.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui al presente decreto, s'intende:

a) per *autotreno* un autoveicolo atto al trasporto di cose composto congiuntamente di motrice e di rimorchio;

b) per *autocarro* un veicolo atto al trasporto di cose costituito dalla sola motrice;

c) per *motocarro* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile compresa fra 350 e 1000 kg. e gli analoghi tipi di portata superiore, ancora eccezionalmente in circolazione;

d) per *motofurgone* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile inferiore o eguale a 350 kg.;

e) per *automezzo* indistintamente l'autotreno, l'autocarro, il motocarro ed il motofurgone;

f) per *portata utile* quella indicata nella licenza di circolazione e solo ad essa bisogna riferirsi nel calcolare il corrispettivo dovuto al trasporto (salvo le eccezioni più sotto elencate);

g) per *sosta*, il tempo intercedente tra il momento in cui l'automezzo giunge al luogo di carico o scarico e quello in cui riparte da dato luogo;

h) per *luogo di ingaggio*, il luogo dove è la stazione o l'ufficio dell'ENAC dalla quale il trasporto dipende.

II. — STRUTTURA DELLA TARIFFA.

La tariffa è composta:

a) da una quota di ingaggio, dovuta indipendentemente dalla distanza che l'automezzo deve percorrere e comprensiva del compenso per il percorso autorimessa-luogo d'ingaggio e ritorno;

b) da una quota chilometrica;

c) da una maggiorazione di L. 0,06 per ogni q.le-km. effettuato, non applicabile ai motofurgoni;

d) dell'imposta sull'entrata.

— le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risultano dalle allegate tabelle;

— le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere computate *in aggiunta* a quelle risultanti da dette tabelle.

Pertanto, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, a *ciascun trasporto* si applica:

a) la quota fissa di ingaggio;

b) la quota chilometrica e la maggiorazione di cui alla precedente lettera *c*), sia sul percorso di andata a carico, sia su quello di ritorno a vuoto o viceversa;

c) l'imposta sull'entrata sul totale delle voci precedenti, *dovuta per ciascun trasporto nella misura stabilita dalla legge*.

Dette tariffe sono le massime in ogni caso applicabili ed i prefetti, sentiti i direttori compartimentali dell'ENAC, hanno facoltà di ridurre le quote di ingaggio e le quote chilometriche nei limiti del 10 % per quelle provincie nelle quali il minor costo della vita giustifichi tale riduzione.

Per i trasporti di massa e specialmente per quelli che interessano l'alimentazione, i direttori provinciali e compartimentali promuoveranno speciali accordi forfetari con gli Enti interessati, in diminuzione delle presenti tariffe, eventualmente indicendo la gara fra gli autotrasportatori per l'appalto di tali trasporti.

III. — CARICO, STIVATURA E SCARICO.

Il carico, la stivatura e lo scarico delle merci devono essere eseguite rispettivamente a cura e spese del mittente e del destinatario.

IV. — PESO TASSABILE.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sulla portata utile dell'automezzo.

V. — DISTANZA TASSABILE.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sul percorso: luogo di ingaggio, luogo di scarico del trasporto e ritorno.

L'itinerario tassabile è quello effettivamente seguito dall'automezzo tenendo conto delle necessarie deviazioni e delle circonvallazioni.

Le distanze si desumono dalla carta automobilistica al 200.000 della Consociazione Turistica Italiana (T.C.I.).

VI. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI CON LO STESSO AUTOMEZZO.

Se con lo stesso automezzo vengono contemporaneamente effettuate più spedizioni, da caricare e scaricare nello stesso luogo, le tasse si applicano, come se si trattasse di un unico trasporto, sulla portata utile dell'automezzo e si ripartiscono poi fra i vari trasporti in proporzione al peso di ciascuno.

Quando invece il carico e lo scarico non avvengono negli stessi luoghi, ma tuttavia trattisi di spedizioni da effettuare con lo stesso automezzo e sullo stesso itinerario (il cui termine sarà stabilito dal trasporto destinato più lontano) per *ciascun trasporto* sarà dovuta la quota di ingaggio che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo, mentre la quota chilometrica sarà calcolata sulla portata utile del mezzo e ripartita poi, così come la maggiorazione cui al punto II lettera *c*), tra i vari trasporti in proporzione dei q.li-km. di ciascuno.

Qualora la somma delle varie quote di ingaggio calcolate come è detto sopra, risulti inferiore alla quota di ingaggio che sarebbe dovuta in base alla portata utile dell'automezzo, si applicherà quest'ultima, ripartendola poi, come avviene per la quota chilometrica, fra i vari trasporti proporzionalmente ai q.li-km. di ciascuno.

VII. — TRASPORTI EFFETTUATI UTILIZZANDO PERCORSI A VUOTO.

L'automezzo che, in relazione ad un primo trasporto, deve effettuare un determinato percorso a vuoto, può essere utilizzato per un altro trasporto da effettuare sul percorso medesimo.

Al nuovo trasporto si applica la tariffa che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo e per la distanza che questo effettivamente deve percorrere.

Il mittente del primo trasporto pagherà in tal caso la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) afferente al percorso che si sarebbe dovuto effettuare a vuoto, diminuita della quota chilometrica e della maggiorazione sopra detta che viene a pagare il nuovo trasporto.

VIII. — TRASPORTI IN SERIE.

Se l'automezzo, effettuato il primo trasporto, anzichè rientrare direttamente al luogo d'ingaggio, viene utilizzato per altre spedizioni poste su itinerario diverso da quello di ritorno, la tariffa da applicare a *ciascun trasporto* deve essere computata come segue:

a) calcolando la quota di ingaggio in rapporto alla portata utile del mezzo;

b) calcolando la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) per il percorso da ciascuno effettuato a carico, pure in base alla portata utile dell'automezzo;

c) attribuendo a ciascuno una parte della quota chilometrica e della maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) competente al percorso od ai percorsi a vuoto (sempre calcolata in base alla portata utile dell'automezzo) in proporzione dei chilometri da ciascuno effettuati a carico.

IX. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI NELLA MEDESIMA GIORNATA.

Se un automezzo effettua più trasporti nella medesima giornata la quota di ingaggio deve essere riscossa una sola volta (calcolandola naturalmente sulla portata utile dell'automezzo) e ripartita in parti proporzionali ai q.li-km. da ciascun trasporto effettuati.

X. — MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA.

Quando, per disposizione del mittente, che dovrà tassativamente risultare da un documento scritto, il trasporto venga effettuato nelle ore notturne (cioè da 2 ore dopo il tramonto del sole all'alba) e dopo 8 ore dal momento in cui l'automezzo è stato posto a disposizione, la quota di ingaggio e le quote chilometriche saranno aumentate del 7 % nel primo caso e del 4,5 % nel secondo caso. Tale maggiorazione non si applica nel caso di prosecuzione di viaggio o di ritorno a vuoto.

Per gli automezzi costruiti con attrezzatura fissa e destinati al trasporto continuo ed esclusivo di determinate cose, la cui natura risulterà da apposita annotazione sulla licenza di circolazione, si applicheranno la quota di ingaggio e la quota chilometrica aumentate del 10 %.

Per i colli di straordinario peso, cioè per quelli eccedenti la metà della portata utile dell'automezzo, la quota di ingaggio e la quota chilometrica saranno pure aumentate del 10 %.

Per gli autotreni cisterna e le autocisterne saranno invece aumentate del 20 %.

XI. — TEMPO A DISPOSIZIONE PER IL CARICO E LO SCARICO.

Le presenti tariffe sono comprensive del tempo occorrente per le operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di q.li 40 all'ora per gli altri automezzi.

Ogni perditempo dovuto ad operazioni di carico e scarico oltre i limiti sopra indicati, o ad altre ragioni comunque imputabili al mittente od al destinatario, è penalizzato nella misura seguente per ogni ora o frazione di ora:

L. 300 per gli autotreni di portata utile superiore a 120 quintali;

L. 250 per gli autotreni di portata utile fino a 120 q.li;

L. 200 per gli autocarri di portata utile superiore a 30 quintali;

L. 150 per i motocarri ed i motofurgoni.

XII. — PERNOTTAZIONI.

Se un automezzo resta impegnato durante la notte, cioè da due ore dopo il tramonto all'alba del giorno successivo, deve essere corrisposto al vettore, in aggiunta alla tariffa, la somma di L. 400 per ogni pernottazione.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.

Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'istanza del 16 gennaio 1945, n. 235, dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, con la quale si chiedeva che venisse disposta l'applicazione del decreto predetto alla industria e al commercio cinematografici;

Ritenuto che gli eventi bellici impediscono alle imprese suindicate ogni collegamento con le filiali del Nord e con i mercati di esportazione ed inoltre riducono la circolazione dei films di produzione italiana;

Ritenuto che pertanto può accogliersi l'istanza dell'Associazione sopraricordata;

Decreta:

Alle imprese industriali e commerciali cinematografiche è applicabile il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1)

Con circolare n. 1 del 25 gennaio c. a., il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, ha dato facoltà, nei casi di urgenza, ai Comitati provinciali di modificare i prezzi delle merci legalmente autorizzati alla data dell'8 settembre 1943 e non successivamente modificati da disposizioni del Governo legale. La stessa facoltà, con le stesse restrizioni, compete ai Comitati provinciali rispetto ai prezzi diversamente determinati successivamente alla data dell'8 settembre 1943.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali avranno efficacia sino a quando non intervengano disposizioni di carattere generale che regolino la materia su base nazionale.

Per i prezzi dei servizi e delle prestazioni, i Comitati provinciali raccoglieranno le richieste di aumento che ad essi perverranno e le trasmetteranno, con le loro osservazioni e proposte, al Comitato che si riserva di trattare la questione con criteri unitari.

(160)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si proroga al 30 aprile 1945 la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo, e si conferiscono al cav. uff. Silvio Mura, commissario della cooperativa stessa, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa, per approvare il bilancio 1944, e per nominare il collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

(161)

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Livorno in data 16 dicembre 1944, relativo alla nomina del dott. rag. Mario Radogna a commissario della Società cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno.

(162)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	120,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 14 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 15 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 18 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 19 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 20 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 22 dicembre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 27 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 28 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 29 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Lala di Luigi, nato a Angrogna (Torino) il 6 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 10 del 23 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 3 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(165)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 11 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.